



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099
info@comune.sanmichelealladige.tn.it – certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it
www.comune.sanmichelealladige.tn.it



Prot. n. 491

San Michele all'Adige 14 gennaio 2022

Oggetto: applicazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora a persona sottoposta alla misura della quarantena, per le persone destinatarie del certificato di isolamento perché risultate positive al virus Sars-COV-2.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 1 c. 6 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ove dispone che "è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.";

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 1 c. 2 lett. e) - come modificato, in sede di conversione, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 - il quale individua nel Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, il soggetto competente ad applicare il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena, perché risultate positive al virus SarsCOV-2;

Vista la proroga dello stato di emergenza al 31/03/2022 disposta dall'art. 2 del Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221;

Visto che con nota d.d. 8 febbraio 2021 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna hanno congiuntamente comunicato che - a seguito dell'adozione della circolare del Ministero della Salute di data 8 gennaio 2021 prot. n. 705 - la fattispecie prevista dall'art. 1, comma 2 lett. e), del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ai fini dell'applicazione da parte del Sindaco della misura della quarantena per le persone risultate positive al virus, sia ora da considerarsi sussistente pure laddove la positività risulti da test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test RT-PCR;

VISTA l'ordinanza in tema di Covid-19 del Presidente della Provincia n. 51 di data 30 ottobre 2020, prot. n. 677388/1, in cui al punto 2) del dispositivo è previsto che " ...l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prescrive, contestualmente alla comunicazione di esito positivo al test e nelle more dell'adozione e successiva notificazione del provvedimento da parte del Sindaco competente di cui l'art. 1, comma 2 lett. e), del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, il rispetto immediato della misura della quarantena con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora da parte del soggetto risultato positivo";

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 86 di data 11 gennaio 2022 con la quale è stato deciso di sgravare l'operato dei Sindaci e di ritenere quindi non più necessario che questi ultimi adottino propri provvedimenti a conferma della misura della quarantena, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora da parte del soggetto risultato positivo, già comunicata dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, secondo gli strumenti e la prassi di cui ormai da diverso tempo si è dotata la stessa Azienda;

RILEVATO che l'ordinanza da ultimo richiamata è sostanzialmente motivata dalla situazione dovuta all'attuale fase pandemica, caratterizzata sia dall'aumento esponenziale dei contagi sia da un aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento (si veda l'ultima circolare in materia del Ministero della Salute di data 30 dicembre 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron"), sia dal fatto che la comunicazione di positività al Covid-19 al soggetto interessato effettuata dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, quale autorità sanitaria e secondo gli strumenti e la prassi di cui ormai da diverso tempo la stessa si è dotata, assolve quanto previsto in materia dalla normativa vigente;

CONSIDERATO il gran numero di persone positive giornalmente trasmesso anche nel periodo 5 - 10 gennaio 2022 e che risulta sostanzialmente impossibile predisporre e notificare in tempo utile dette ordinanze;

CONSIDERATO che le indicazioni su come comportarsi sono, come detto, già contenute nella lettera allegata al Certificato di Isolamento trasmesso a ciascuna persona risultata positiva e che l'ordinanza sindacale aveva il solo scopo di attivare i controlli e permettere l'applicazione di sanzioni ai contravventori dell'obbligo di isolamento comunicato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

RITENUTO di adottare un provvedimento generale valido per tutti i soggetti destinatari di Certificato di isolamento da parte dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari anche nel periodo 1 – 10 gennaio 2022, considerato che i destinatari sono informati dei loro obblighi ed è pertanto sufficiente una comunicazione generale a tutti i cittadini residenti o dimoranti nel territorio comunale e la trasmissione alla locale stazione dei carabinieri ed al corpo di polizia locale gli elenchi giornalieri per il controllo del rispetto dell'ordinanza sul territorio;

Visti il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ed il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221;

ORDINA

a chiunque sia stato destinatario di Certificazione di isolamento da parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari nel periodo 05 – 10 gennaio 2022, residente o dimorante nel territorio del Comune di SAN MICHELE ALL'ADIGE per il periodo indicato nel Certificato di Isolamento trasmesso dall'APSS della Provincia Autonoma di Trento, periodo eventualmente ridotto o posticipato dall'APSS in base ad accertamenti successivi, di attenersi alle disposizioni contenute in detti Certificati dell'APSS e nei relativi allegati con particolare riferimento al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.

DISPONE INOLTRE

che l'elenco dei soggetti attualmente positivi con l'evidenziazione dei nuovi positivi, trasmesso al Sindaco dalla Provincia Autonoma di Trento, sia trasmesso giornalmente alla Stazione Carabinieri di SAN MICHELE ALL'ADIGE ed al Comando della Polizia Locale "Rotaliana" per il controllo sul territorio del rispetto della presente ordinanza

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 4 co. 6, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, la violazione del divieto di allontanamento dal domicilio, disposto con il presente provvedimento, è punita ai sensi dell'art. 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato;

COMUNICA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo web del Comune di Lavis; che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo e sussistendo esigenze di celerità e di genericità dei destinatari non si procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia.

DISPONE INOLTRE

- l'immediata pubblicazione della presente ordinanza all'albo web comunale e l'affissione della stessa a tutte le bacheche di avvisi comunali sparse sul territorio comunale;
- l'informazione dell'adozione e la pubblicazione della stessa sul sito web comunale e sugli strumenti social utilizzati dal Comune di San Michele all'Adige;
- l'invio, in comunicazione, della presente ordinanza: al Corpo di Polizia locale Rotaliana;
- all'APSS di Trento;
- al Dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma di Trento;
- al Commissariato del Governo per la provincia di Trento;
- alla Questura di Trento;
- al Comando Provinciale Carabinieri di Trento;

IL SINDACO

Avv. Clelia sandri
(firmato digitalmente)